



DECRETO N. 45 DEL 15.12.2016

OGGETTO: Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. - Sede Legale Via Feltrin, 125 Noale (VE). Ubicazione installazione in comune di Noale (VE), via Mestrina 46X. Autorizzazione Integrata Ambientale, attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006 n. 152; rilascio e riesame ai sensi degli articoli 29-*sexies* e 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta l'Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla realizzazione delle opere previste dalla DGRV 26.02.2013 n. 213, con la quale è stato approvato il progetto a seguito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché ai sensi dell'avvio del procedimento di riesame nel frattempo comunicato.

ATTI RILEVANTI

DGRV 26.02.2013, n. 213 di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, di approvazione del progetto e Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio provvisorio. Avvio del procedimento di riesame prot. n. 404219 del 08.10.2015.

IL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- (1) VISTA la DGRV 26.02.2013, n. 213, con la quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di aggiornamento tecnologico dell'installazione di cui all'oggetto e alla realizzazione dei lavori, con la contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale alla gestione dell'installazione, finalizzata al suo esercizio provvisorio, alla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l., avente sede legale in comune di Noale (VE), via Feltrin, 125, C.F. n.02606340277;
- (2) VISTI i pareri della Commissione regionale per la valutazione dell'impatto ambientale n. 379 del 20.11.2012 e n. 384 del 05.12.2012, che costituiscono parte integrante della DGRV 213/2013, con i quali sono stati espressi rispettivamente: il giudizio di compatibilità ambientale al progetto presentato dalla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. in data 19.04.2012, ai sensi dell'ex art. 23 della L.R. 21.04.1999, n. 10, e il parere in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare a firma congiunta del Segretario al Territorio e Ambiente e del Segretario alle Infrastrutture e Mobilità, del 28.11.2008;
- (3) VISTE le prescrizioni impartite nei soprarichiamati pareri per quanto concerne la fase di realizzazione delle opere previste dal progetto ai sensi degli artt. 24 e segg., della L.R. 21.01.2000, n. 3 e della DGRV 23.11.2010, n. 2794;
- (4) VISTA la nota del 06.12.2013, prot. reg. 545286 del 12.12.2013 con cui la Ditta ha trasmesso "*note alle modalità della gestione operativa su alcune prescrizioni VIA e AIA contenute nel DGRV n. 213 del 26.02.2013, al fine di rispettare quanto disposto da parte degli enti in fase di approvazione progetto*";
- (5) VISTA la nota del 22.07.2014, prot. reg. 320951 del 28.07.2014 con la quale la Ditta ha presentato, come previsto dai punti 8 e 21 dell'Allegato A alla DGRV n. 213/2013, le relazioni relative ai rilievi fonometrici e del traffico veicolare e i loro esiti;

- (6) VISTE le sotto riportate comunicazioni della Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l.:
1. prot. reg.le n. 212544 del 20.05.2013: “*Comunicazione di inizio lavori del 1° Stralcio*” del progetto approvato, previsti per il 03.06.2013;
 2. prot. reg.le n. 517575 del 02.12.2014, a seguito del certificato di fine lavori emesso dalla D.L. in data 19.11.2014, con cui viene trasmesso il collaudo funzionale 1^ fase del 1° stralcio costituito da:
 - a. collaudo zona A-V (impianto di frantumazione e vagliatura)
 - b. collaudo filtri zona A-T
 - c. collaudo processori inertizzazione zona A-T (stabilizzazione solidificazione)
 - d. pre-collaudo impianto di desorbimento C-ES
 - e. collaudo sistemi di filtrazione emissioni EM14 – EM18
 - f. collaudo zona A-met;
 3. prot. reg.le n. 538747 del 16.12.2014, comunicazione fine lavori e avvio dell’esercizio provvisorio secondo quanto previsto dalla DGRV 23.11.2010, n. 2794, relativa alla 1^ fase, area “M” “2° stralcio”;
 4. prot. reg.le n. 10698 del 12.01.2015: “*Comunicazione fine lavori della seconda fase del 1° stralcio e avvio dell’esercizio provvisorio*” e collaudo dei silos di stoccaggio;
 5. prot. reg.le n. 55897 del 10.02.2015, certificato di collaudo della 2^ fase del primo stralcio costituito da:
 - a. collaudo zona A-T silos di stoccaggio
 - b. collaudo ad integrazione di quanto già presentato in zona C-ES
 - c. collaudo processo di lavaggio zona A-L;
 6. prot. reg.le n. 55904 del 10.02.2015, collaudo della linea di desorbimento termico R5 – D9;
 7. prot. reg.le n. 55915 del 10.02.2015, prove di funzionamento linea impianto di selezione a umido (*soil washing*) A-L;
 8. prot. reg.le n. 248473 del 16.06.2015, trasmissione collaudo area “M” secondo stralcio e comunicazione inizio esercizio provvisorio secondo stralcio;
 9. prot. reg.le n. 280018 del 07.07.2015, trasmissione collaudo 2° stralcio Area “M”;
 10. prot. reg.le n. 263222 del 06.07.2016, comunicazione di fine lavori relativi alle modifiche non sostanziali introdotte nelle aree L e M;
- (7) VISTA la nota in data 21.04.2015, prot. reg.le n. 167614, con la quale la Provincia di Venezia trasmette il parere di ARPAV in merito al collaudo funzionale primo stralcio (fasi 1 e 2);
- (8) PRESO ATTO della nota in data 25.03.2015, prot. n. 127411, con la quale ARPAV DAP Venezia relaziona in merito alle “*Schede dei trattamenti a recupero*” e “*Controlli PMC-AIA*”, nell’ambito della bozza del PMC proposto dalla Ditta, anche a seguito dell’incontro istruttorio tenutosi in data 19.02.2015 presso gli uffici della Regione, dal quale emerge, con riferimento ai collaudi effettuati in impianto che: *il numero delle prove effettuate per collaudare le diverse sezioni di impianto volte alla rimozione dei contaminati dai rifiuti, pur dando nel complesso risultati confortanti in termini di funzionalità, non è sufficiente per garantire l’efficacia su tutte le tipologie di rifiuti ammessi in impianto e per tutti i contaminati potenzialmente presenti nei rifiuti in ingresso. Di conseguenza dovranno essere comunque eseguite analisi mirate alla verifica dell’abbattimento dei contaminati nelle specifiche sezioni di impianto, con modalità generali da definirsi nel PMC;*
- (9) VISTA la nota prot. reg.le n. 155329 del 14.04.2015 con la quale la Ditta trasmette le “*osservazioni agli articoli del decreto 213/2013 Cosmo Ambiente S.r.l. con proposta di modifiche non sostanziali*”;
- (10) VISTA la nota n. 187159, in data 05.05.2015, con la quale viene dato riscontro, dal Dipartimento Ambiente, alle osservazioni di ARPAV (nota prot. 127411 del 25.03.2015), richiedendo ad ARPAV di attivare una diretta interlocuzione con la Ditta al fine di perfezionare il PMC;
- (11) VISTA la nota prot. n. 264700 del 26.06.2015, avente ad oggetto “*trasmissione delle procedure individuate dall’azienda nella gestione dei rifiuti avviati a trattamento per la produzione di*

aggregati riciclati”, con la quale la Ditta, a seguito degli incontri con ARPAV finalizzati alla discussione delle modalità operative e dei controlli da inserire nel PMC, trasmette alcune osservazioni in ordine alle modalità con le quali intende dar corso alle indicazioni racchiuse nell’art. 22 della DGRV n. 213/2013;

- (12) PRESO ATTO che con nota in data 08.09.2015, prot. reg.le n. 358890, ARPAV, in relazione agli esiti della diretta interlocuzione con la Ditta nell’ambito del Piano di monitoraggio e controllo, rileva che non vi è allineamento tra le proposte della Ditta e quanto ritenuto dall’Agenzia in relazione alle modalità applicative della prescrizione AIA n. 22 (e seguenti) contenuta nell’allegato B alla DGRV 213/2013, in particolare per quanto concerne l’esecuzione del “test di cessione” sui rifiuti in ingresso all’installazione, destinati ad operazioni di recupero, e più specificatamente: *“Si ritiene invece che sia indispensabile la conoscenza di tutte le seguenti caratteristiche in ingresso dei rifiuti utilizzati nei prodotti destinati all’utilizzo nei rilevati e sottofondi stradali:*
- 1. pericolosità;*
 - 2. cessione (All. 3 al DM 5/2/98);*
 - 3. contributo alle caratteristiche merceologiche/prestazionali del prodotto se il rifiuto non rientra in quelli citati nel DM 5/2/98 per rilevati e sottofondi stradali.*
- Per la cessione è necessario definire un trattamento appropriato che dimostri l’ottenimento di MPS conformi senza mera diluizione. Si tratta di dettagliare quindi, per i prodotti utilizzati per rilevati o sottofondi stradali, i trattamenti necessari in caso di cessione non conforme di rifiuti impiegati e la verifica di efficacia dei medesimi. Esempi di trattamento sono stati descritti dalla Ditta in maniera generale nel documento prodotto”;*
- (13) VISTA la successiva nota ARPAV n. 89108 del 14.09.2015, avente ad oggetto *“Attività di controllo eseguita congiuntamente al Corpo Forestale dello Stato a seguito di delega di indagine da parte dell’A.G.”* con la quale si trasmette l’annotazione di servizio (datata 09.09.2015) relativa ai sopralluoghi effettuati in data 08.07.2015 (presso l’installazione di via Mestrina 46X a Noale, VE) e in data 16.07.2015 (presso l’impianto di via Feltrin 125 a Noale, VE), concernenti il rinvenimento di frammenti di amianto nei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- (14) RILEVATO che nelle prescrizioni espresse dalla Commissione Regionale VIA relativamente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all’allegato B della DGRV 213/2013, al punto 17 si consente il conferimento senza caratterizzazione analitica di quantitativi di terreno non superiori alle 200 tonnellate provenienti da un singolo sito di un singolo produttore, al verificarsi delle condizioni ivi espresse;
- (15) RITENUTO che, a seguito delle modifiche normative intervenute alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e in tema di terre e rocce da scavo, non sussistano più le condizioni per confermare suddetta deroga alla caratterizzazione dei terreni conferiti;
- (16) VALUTATO opportuno procedere, conseguentemente alle rilevazioni di cui ai punti precedenti, alla ridefinizione del provvedimento autorizzativo, dal quale emergano precise modalità operative e prescrizioni, con particolare riferimento ai punti 22, 23, 24, 25, 26 e 27 dell’Allegato B, alla DGRV n. 213/2013 (Autorizzazione Integrata Ambientale), per i quali è necessario stabilire più precisamente il campo e le modalità applicative;
- (17) VISTA la nota n. 404219, in data 08.10.2015, con la quale, a seguito delle comunicazioni ARPAV di cui sopra, è stato avviato il procedimento finalizzato al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. 26.02.2013, n. 213, con particolare riferimento ai punti 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dell’Allegato B alla medesima DGRV, rilasciata ai sensi della Parte II[^], Titolo III-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- (18) CONSIDERATO che, con nota prot. reg. n. 461482, del 12.11.2015, *“Osservazioni a lettera di avvio procedimento revisione autorizzazione prot. 404219, in data 08.10.2015”* la Ditta, ancorché fuori termine, ha depositato le proprie controdeduzioni, nel merito dei due argomenti sopra illustrati, rispettivamente:

- 1) ribadendo, per quanto riguarda i controlli finalizzati all'accertamento dell'assenza di "mera diluizione", l'impostazione del PMC presentato;
 - 2) evidenziando e motivando l'assenza di fondamento dell'ipotizzata violazione dell'art. 256, c.1 lett. b) del d.lgs. 152/2006, riaffermando altresì il carattere di mera occasionalità dei rinvenimenti di amianto;
- (19) **CONFERMATA** la necessità di procedere, viste le controdeduzioni trasmesse dalla Ditta di cui al punto precedente, al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, come comunicato con nota del 08.10.2015, per le seguenti motivazioni, in riferimento ai singoli argomenti sopra elencati:
- 1) le controdeduzioni della Ditta in merito al PMC e in particolare ai controlli da effettuarsi per verificare l'assenza della "mera diluizione" fanno esclusivo riferimento alle circostanze in cui debbano applicarsi o meno le prescrizioni imposte dal D.M. 05.02.98 (pubblicato nel supplemento ordinario alla GU 16 aprile 1998 n.88); l'installazione in parola, tuttavia, intende pervenire alla cessazione della qualifica di rifiuto anche attraverso processi differenti da quanto previsto nel citato decreto, in merito ai quali la Ditta non formula proposte che consentano di pervenire alla definizione di un PMC condiviso con le autorità di controllo; il riesame, pertanto, si rende necessario per fornire maggiore dettaglio alle prescrizioni di cui trattasi, assicurando alla Ditta le condizioni gestionali previste dal D.M. 05.02.98, ove possibile, e definendo più precisamente i processi che da questo si discostano, in modo da garantire che i trattamenti svolti siano adeguati alle finalità che si propongono, in particolare per ciò che riguarda la re-immissione di materiali nell'ambiente e nei cicli produttivi, tenuto conto che la "mera diluizione" di elementi contaminanti non è da ritenersi un'attività di trattamento idonea, in particolare per una installazione IPPC, tenuta ad applicare le migliori tecniche disponibili;
 - 2) il rinvenimento di amianto nei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, pur ritenuto dalla Ditta riferibile ad episodi di mera occasionalità, fa emergere carenze nelle modalità gestionali circa l'omologa dei rifiuti, le verifiche dei carichi e la trattabilità dei rifiuti medesimi;
- (20) **RITENUTO** che il rinvenimento di frammenti di amianto nei materiali in uscita dall'installazione sia da ricondursi a criticità gestionali sistematiche, visto anche un rilevante (rispetto ai periodi precedenti) numero di carichi non conformi per presenza di amianto, circostanza che fa ritenere detta presenza non episodica;
- (21) **VISTA** in riferimento a quanto espresso al punto precedente, la nota prot. reg. n. 305881 del 08.08.2016 con la quale è stata comunicata la formale presa d'atto della procedura, proposta dalla Ditta con nota acquisita al protocollo n. 261461 del 05.07.2016, relativa alla gestione dell'eccezionale ritrovamento di frammenti di amianto nei rifiuti in ingresso, condivisa con gli Enti interessati (Regione, Città Metropolitana, ARPAV, AULSS n. 13) nel corso della riunione del tavolo tecnico tenutasi in data 19.07.2016 e che farà parte integrante del PMC/PGO;
- (22) **PRESO ATTO** che sono state esperite le procedure da parte della Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. relative a quanto stabilito dall'Allegato A alla DGRV n. 213/2013 (parere di compatibilità ambientale) in ordine alla realizzazione dei lavori previsti dal progetto approvato;
- (23) **VISTA** la documentazione trasmessa dalla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. acquisita al protocollo al n. 519652 in data 22.12.2015, a seguito dell'avvio del procedimento comunicato con nota n. 404219, in data 08.10.2015, comprensiva delle schede di cui agli allegati A, B, C, D, E alla DGRV 668/2007;
- (24) **RILEVATO** che con la documentazione sopra richiamata, la Ditta ha proposto alcune varianti sia di natura gestionale sia di natura tecnica;

- (25) VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. in data 02.09.2016, acquisita al protocollo n. 332809 in data 05.09.2016, riguardante le specifiche cessazioni di qualifica di rifiuto (EoW) che la Ditta esegue (“schede prodotti”);
- (26) RITENUTO di dare riscontro a tutte le istanze di modifica di natura gestionale che la Ditta ha presentato nel corso dell’esercizio provvisorio con il riesame dell’AIA di cui al presente provvedimento;
- (27) VISTA la DGRV 23.02.2010 n. 370 con la quale la Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi del d.lgs. 387/2003, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di cogenerazione, costituito da un sistema di combustione a biomasse naturali, nel medesimo sedime dell’installazione di trattamento rifiuti (zona F) di cui al presente provvedimento;
- (28) CONSIDERATO che le positive valutazioni degli impatti ambientali espresse nel Parere VIA n. 379/2012 tengono conto della presenza dell’impianto di cogenerazione, per quanto attiene in particolare le emissioni in atmosfera;
- (29) PRESO ATTO che l’impianto di cogenerazione, pur non utilizzando rifiuti, genera flussi in uscita verso la piattaforma di trattamento rifiuti, costituiti da energia termica che viene utilizzata nella linea di essiccazione terreni (zona C-ES) e dall’acqua di spurgo della torre evaporativa, che è periodicamente recuperata al trattamento della torbida presso la zona A-L;
- (30) RITENUTO pertanto di includere l’autorizzazione dell’impianto di cogenerazione a biomasse nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto attività tecnicamente connessa;
- (31) VISTA la nota del 18.11.2015, prot. reg. n. 476598 del 23.11.2015 con la quale la Ditta ha trasmesso la relazione tecnica di verifica della sussistenza dell’obbligo della relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014;
- (32) VISTA la relazione istruttoria redatta dai competenti uffici;
- (33) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale, preso atto dell’espletamento delle procedure previste dalla DGRV 2794/2010, ai sensi degli articoli 29-*sexies* e 29-*octies* del d.lgs. 152/2006;

DECRETA

- 1 di rilasciare alla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l., con sede legale in comune di Noale (VE), via Feltrin, 125, (C.F. n.02606340277) l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II^a del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione ubicata in Via Mestrina 46X, Noale (VE) e catastalmente censita ai mappali n. 493, 533 e 764 del foglio 17 nonché 217p, 436p e 238 del foglio 12 del censuario di Noale (VE), per lo svolgimento delle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 2 di determinare, ai sensi dell’art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006, in anni 12 (dodici), dalla data di rilascio del presente atto, la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;
- 3 di autorizzare la Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. a gestire presso l’installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all’**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- 4 di comprendere nel presente provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V, Titolo I, del d.lgs. 152/2006, relativamente alle emissioni convogliate e diffuse;

- autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cogenerazione a biomasse ai sensi del d.lgs. 387/2003;
- 5 di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che potranno essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (*lay out* impiantistico) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

operazioni di recupero

- 5.1. stoccaggio [R13] dei rifiuti, funzionale alle altre operazioni descritte ai successivi punti;
- 5.2. stoccaggio [R13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed eventuale accorpamento [R12] di carichi aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolo, qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine;
- 5.3. recupero di rifiuti a matrice inorganica [R5], tramite selezione, cernita, vagliatura, frantumazione, deferrizzazione, finalizzato alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) e più precisamente:
 - a) aggregati non legati e aggregati migliorati a calce e cemento per rilevati e sottofondi stradali;
 - b) aggregati non legati per calcestruzzo;
 - c) aggregati non legati per cementifici;
 - d) aggregati non legati per malta;
 - e) aggregati non legati per fornaci e laterifici;
 - f) calcestruzzo (conglomerati cementizi) e manufatti in calcestruzzo;
 - g) conglomerati bituminosi a freddo;
 - h) ceneri volanti per calcestruzzo o per la produzione di leganti idraulici per l'impiego stradale;
 - i) terreno;

sono inclusi nella linea di recupero (R5) gli eventuali pretrattamenti necessari: lavaggio (*soil washing*), essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi;

- 5.4. recupero di rifiuti metallici [R4], tramite selezione/cernita, inclusa eventuale vagliatura e adeguamento volumetrico (frantumazione, pressatura), finalizzato alla produzione di materiale ferroso e non ferroso che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);
- 5.5. recupero di rifiuti a matrice organica [R3], tramite selezione/cernita, triturazione, vagliatura ed eventuale essiccazione, finalizzato alla produzione di biomasse combustibili, ai sensi dell'All. X alla Parte V del d.lgs.152/2006, che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);
- 5.6. attività di selezione/cernita [R12]: selezione e cernita di rifiuti misti, con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; è incluso l'eventuale adeguamento volumetrico e/o riduzione di pezzatura;
- 5.7. eliminazione delle frazioni estranee [R12], con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento; è incluso l'eventuale adeguamento volumetrico e/o riduzione di pezzatura;
- 5.8. adeguamento volumetrico [R12] di rifiuti mediante pressa imballatrice;

5.9. stoccaggio [R13] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

operazioni di smaltimento

5.10. stoccaggio [D15] dei rifiuti, funzionale alle altre operazioni descritte ai successivi punti;

5.11. stoccaggio [D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed eventuale accorpamento [D14] di carichi aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolo, qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine;

5.12. trattamento chimico-fisico di rifiuti [D9] destinati allo smaltimento in discarica, in particolare:

- a) trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante desorbimento termico ed essiccazione;
- b) stabilizzazione di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;
- c) solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;
- d) lavaggio (*soil washing*) e disidratazione di fanghi non palabili;

5.13. eliminazione delle frazioni estranee [D13], con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento; è incluso l'eventuale adeguamento volumetrico e/o riduzione di pezzatura;

5.14. adeguamento volumetrico [D13] di rifiuti mediante pressa imballatrice;

5.15. stoccaggio [D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

6 di autorizzare, ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

7 di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

7.1. capacità massima stoccabile [R13, D15]: 21.500 Mg, di cui massimo 9.000 Mg di rifiuti pericolosi; qualora i volumi di stoccaggio destinati ai rifiuti pericolosi risultino disponibili, potranno essere utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi fino al raggiungimento della capacità autorizzata (21.500 Mg);

7.2. potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni (R3-R4-R5-R12-D9-D13-D14): 4.040 Mg/g per un massimo di 1.252.400 Mg/anno;

8 di prescrivere le seguenti modalità operative e gestionali:

Conferimento

8.1. i rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA di ciascun rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificato di analisi. Il certificato di analisi fornito dal produttore sarà relativo almeno alla caratterizzazione del rifiuto, mentre le ulteriori analisi mirate alla ammissibilità nelle specifiche linee di recupero/smaltimento, descritte negli specifici paragrafi, saranno eseguite presso l'installazione, salvo siano già state eseguite dal produttore.

L'omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio (art. 183 lett. *aa*) del d.lgs. 152/2006) ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori e provenienti da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta; la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni;

- 8.2. rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 e s.m.i. (inquinanti organici persistenti), in particolare quanto stabilito dall'art. 7;

Recupero di rifiuti per produzione di aggregati non legati e aggregati migliorati a calce e cemento per rilevati e sottofondi stradali [art. 5.3 a)]

- 8.3. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati non legati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:
- a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel *Bref* comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*);
 - b. per casi rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti specificati nell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente paragrafo, la produzione dell'EoW è subordinata all'esecuzione del *test di cessione* sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione, al fine di accertare il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 3 del DM 05.02.1998 (per i parametri previsti in ciascun punto dell'All. 1 Suball. 1) e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, all'analisi sul tal quale al fine di accertare i limiti della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri IPA, idrocarburi e fenoli; tale disposizione non si applica ai casi di cui al punto 7.1 dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998;
 - c. per casi non rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti specificati nell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente paragrafo, il responsabile tecnico, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all'impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimandone l'attitudine ad ottenere frazioni inerti¹ di adeguate caratteristiche geotecniche, verificando il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale. La valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l'altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all'utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui al precedente periodo;

¹ Sono inerti le frazioni solide che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale delle frazioni inerti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

- d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino le caratteristiche ivi richieste, tali rifiuti, per poter essere recuperati, dovranno essere sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti non fossero rispettati, i rifiuti per poter essere recuperati dovranno essere sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
- f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), i rifiuti pericolosi destinati alla produzione di EoW dovranno essere sottoposti a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), per singole partite (senza accorpamento), al fine di ottenere le caratteristiche richieste in termini di non pericolosità (ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) e cedibilità ai sensi dell'All. 3 al DM 05.02.98, nonché, se pertinenti con il processo/sito di produzione, della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- g. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), per il recupero di miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di garantire quanto previsto al precedente punto a);
- h. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all'esecuzione degli accertamenti previsti;
- i. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;
- j. al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) devono essere accertate le seguenti condizioni:
 - i.1 gli aggregati non legati dovranno rispettare il test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05.02.1998 e le norme tecniche di riferimento UNI EN 13242 e UNI EN 13285 ed essere utilizzati direttamente tal quali senza aggiunta di leganti;
 - i.2 per gli "aggregati migliorati a calce e cemento":
 - i.2.1 prima dell'aggiunta del legante i rifiuti sciolti dovranno rispettare il test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05.02.1998, e le norme tecniche di riferimento UNI EN 13242;

i.2.2 dopo l'aggiunta del legante (nell'installazione o fuori di essa) gli "aggregati migliorati a calce e cemento" dovranno rispettare il test di cessione di cui all'All. 3 del DM 05.02.1998 e le norme tecniche di riferimento UNI EN 14227;

il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;

Recupero di rifiuti per produzione di aggregati non legati per calcestruzzo [art. 5.3 b)]

- 8.4. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati non legati per calcestruzzo, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:
- a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*);
 - b. per casi rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 afferenti alla produzione di materiali per l'edilizia, la produzione dell'EoW è subordinata all'esecuzione delle verifiche ivi previste, sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
 - c. per casi non rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la destinazione di cui al punto precedente, il responsabile tecnico, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all'impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimando l'attitudine degli stessi ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche e verificandone il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i metalli pesanti e per eventuali altri parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale, nonché verificando l'assenza di radioattività (ove pertinente). La valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l'altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all'utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui al precedente periodo;
 - d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino le caratteristiche ivi richieste, questi dovranno essere sottoposti, per singole partite (senza accorpamento), a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
 - e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5, Titolo V, alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti non fossero rispettati, i rifiuti per poter essere recuperati dovranno essere sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;

- f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), i rifiuti pericolosi destinati alla produzione di EoW dovranno essere sottoposti a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), per singole partite (senza accorpamento), al fine di ottenere le caratteristiche richieste in termini di non pericolosità (ai sensi dell'allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) e credibilità rispettando i limiti dell'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 nonché, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i metalli pesanti e per eventuali altri parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- g. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), per il recupero di miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti la credibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di garantire quanto previsto al precedente punto a);
- h. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all'esecuzione degli accertamenti previsti;
- i. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;
- j. al fine di cessare la qualifica di rifiuto, gli aggregati non legati dovranno rispettare le norme tecniche di riferimento UNI EN 12620; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;

Recupero di rifiuti per produzione di aggregati non legati per cementifici [art. 5.3 c)]

- 8.5. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati non legati per cementifici, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:
- a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o credibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*);
- b. per la produzione dell'EoW destinata ai cementifici potranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 che prevedono lo specifico destino a cementificio;
- c. al fine di cessare la qualifica di rifiuto, gli aggregati non legati dovranno rispettare, per le specifiche tipologie prodotte, le caratteristiche indicate nelle tabelle sotto riportate; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;

TABELLA 1 PRODOTTI A BASE DI CALCARE	
Parametri caratteristici	%
CaO	30-35
Al ₂ O ₃	5-15
SiO ₂	5-15
Fe ₂ O ₃	5-15
MgO	max 4
K ₂ O	max 3

TABELLA 2 PRODOTTI A BASE DI ARGILLA	
Parametri caratteristici	%
CaO	5-40
Al ₂ O ₃	5-40
SiO ₂	25-50
Fe ₂ O ₃	5-20
MgO	max 5
K ₂ O	max 5

Na ₂ O	max 2
SO ₃	max 1
Res. Carbonioso	max 10
H ₂ O	max 25
Varie	max 3

Na ₂ O	max 5
SO ₃	max 5
Res. Carbonioso	max 10
H ₂ O	max 35
Varie	max 3

TABELLA 3 PRODOTTI A BASE DI CALCIOSILICATI	
Parametri caratteristici	%
CaO	25-45
Al ₂ O ₃	5-15
SiO ₂	20-40
Fe ₂ O ₃	5-15
MgO	max 4
K ₂ O	max 3
Na ₂ O	max 2
SO ₃	max 1
Res. Carbonioso	max 10
H ₂ O	max 25
Varie	max 3

TABELLA 4 PRODOTTI A BASE DI FERRO	
Parametri caratteristici	%
Fe	>50
Oli Minerali	<10
Umidità	<35

TABELLA 5 PER TUTTI I PRODOTTI	
Metallo	Conc max mg/kg _{ss}
Hg	5
Cd	30
Tl	10
As	100
Cr _{TOT}	800
Cr VI	15
Pb	5.000
Sommatoria (Hg+Cd+Tl+As)	100
Sommatoria (Hg+Cd+Tl+As+Cr+Pb)	5.000

Recupero di rifiuti per produzione di aggregati non legati per malta [art. 5.3 d)]

- 8.6. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati non legati per malta, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:
- il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*);
 - per casi rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 afferenti alla produzione di materiali per l'edilizia, la produzione dell'EoW è subordinata all'esecuzione delle verifiche ivi previste, sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
 - per casi non rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la destinazione di cui al punto precedente, il responsabile tecnico, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all'impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimando l'attitudine degli stessi ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche e verificandone il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i metalli pesanti e per eventuali altri parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul quale, nonché verificando l'assenza di radioattività (ove pertinente). La valutazione deve essere

prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l'altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all'utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui al precedente periodo;

- d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino le caratteristiche ivi richieste, questi dovranno essere sottoposti, per singole partite (senza accorpamento), a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti non fossero rispettati, i rifiuti per poter essere recuperati dovranno essere sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
- f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), i rifiuti pericolosi destinati alla produzione di EoW dovranno essere sottoposti a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), per singole partite (senza accorpamento), al fine di ottenere le caratteristiche richieste in termini di non pericolosità (ai sensi dell'allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) e credibilità rispettando i limiti dell'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 nonché, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i metalli pesanti e per eventuali altri parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- g. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), per il recupero di miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti la credibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di garantire quanto previsto al precedente punto a);
- h. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all'esecuzione degli accertamenti previsti;
- i. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;
- j. al fine di cessare la qualifica di rifiuto, gli aggregati non legati dovranno rispettare le norme tecniche di riferimento UNI EN 13139; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;

Recupero di rifiuti per produzione di aggregati non legati per fornaci e laterifici [art. 5.3 e)]

8.7. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati non legati per fornaci e laterifici, con cessazione della qualifica ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*);
- b) per la produzione dell'EoW destinata alle fornaci e ai laterifici potranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 che prevedono lo specifico destino di cui al presente punto;
- c) al fine di cessare la qualifica di rifiuto, gli aggregati non legati dovranno rispettare le caratteristiche indicate nelle tabelle sotto riportate; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;

TABELLA A PRODOTTI A BASE DI ARGILLA	
Parametri caratteristici	%
CaO	5-20
Al ₂ O ₃	10-25
SiO ₂	15-60
Fe ₂ O ₃	3-15
MgO	max 5
K ₂ O	max 4
Na ₂ O	max 3
SO ₃	max 2
Res. Carbonioso	max 10
H ₂ O	max 25
Varie	max 3
Cr VI	15

TABELLA B TUTTI I PRODOTTI	
Metallo	Conc max mg/kg _{SS}
As	50
Cd	15
Hg	5
Cr _{TOT}	800

Recupero di rifiuti per produzione di calcestruzzo (conglomerato cementizio) e manufatti in cls [art. 5.3 f)]

8.8. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, con cessazione della qualifica ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*);
- b. per casi rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per lo specifico destino di produzione di conglomerato cementizio, la produzione dell'EoW è subordinata all'esecuzione delle verifiche ivi previste, sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
- c. per casi non rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente paragrafo, il responsabile tecnico, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all'impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimando l'attitudine degli stessi ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche e verificandone il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale. La valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su prove di

laboratorio, e deve, tra l'altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all'utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui al precedente periodo;

- d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino le caratteristiche ivi richieste, questi dovranno essere sottoposti, per singole partite (senza accorpamento), a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti non fossero rispettati, i rifiuti per poter essere recuperati dovranno essere sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
- f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), i rifiuti pericolosi destinati alla produzione di EoW dovranno essere sottoposti a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), per singole partite (senza accorpamento), al fine di ottenere le caratteristiche richieste in termini di non pericolosità (ai sensi dell'allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) e cedibilità rispettando i limiti dell'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 nonché, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- g. il trattamento, di cui al punto precedente, finalizzato a eliminare le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti non si applica a rifiuti pericolosi come calci, cementi e altri rifiuti usati come leganti con caratteristiche analoghe ai corrispondenti prodotti pronti all'uso ed esclusivamente per le caratteristiche di pericolosità legate ai pH estremi, fermi restando l'idoneità prestazionale e il rispetto del test di cessione;
- h. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all'esecuzione degli accertamenti previsti;
- i. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;
- j. al fine di cessare la qualifica di rifiuto, fermo restando il volume massimo del lotto da caratterizzare di 3.000 m³, devono essere accertate le seguenti condizioni:
 - i.1 il calcestruzzo dovrà rispettare le norme tecniche di riferimento UNI EN 206 e, qualora siano impiegati rifiuti non rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente

paragrafo, il test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05.02.1998, eseguito sul monolite per ogni singola ricetta di produzione;

i.2 i manufatti in calcestruzzo dovranno rispettare le pertinenti norme tecniche di riferimento e, qualora siano impiegati rifiuti non rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente paragrafo, il test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05.02.1998, eseguito sul monolite per ogni singola ricetta di produzione;

Recupero di rifiuti per produzione di conglomerati bituminosi [art. 5.3 g)]

8.9. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, con cessazione della qualifica ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*);
- b. per casi rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per lo specifico destino di produzione conglomerati bituminosi, la produzione dell'EoW è subordinata all'esecuzione delle verifiche ivi previste, sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
- c. per casi non rientranti (in termini di *tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti*) nei punti dell'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente paragrafo, il responsabile tecnico, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all'impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimando l'attitudine degli stessi ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche e verificandone il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale. La valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l'altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all'utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui al precedente periodo;
- d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino le caratteristiche ivi richieste, questi dovranno essere sottoposti, per singole partite (senza accorpamento), a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti non fossero rispettati, i rifiuti per poter essere recuperati dovranno essere sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al

fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;

- f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), i rifiuti pericolosi destinati alla produzione di EoW dovranno essere sottoposti a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), per singole partite (senza accorpamento), al fine di ottenere le caratteristiche richieste in termini di non pericolosità (ai sensi dell'allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) e cedibilità rispettando i limiti dell'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 nonché, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della Col. B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto pretrattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- g. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all'esecuzione degli accertamenti previsti;
- h. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;
- i. al fine di cessare la qualifica di rifiuto, i conglomerati bituminosi dovranno rispettare le norme tecniche di riferimento UNI EN 13108; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;

Recupero di rifiuti per produzione di ceneri volanti per calcestruzzo [art. 5.3 h)]

- 8.10. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di ceneri volanti per calcestruzzo, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*);
 - b. per la produzione dell'EoW potranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti (di cui ai CER indicati nell'Allegato A allo specifico paragrafo) che provengono dalla combustione o dalla co-combustione contemporanea dei combustibili indicati nella norma UNI EN 450-1 e che rispettano, in ingresso, le prescrizioni previste dal Reg. 850/2004 e s.m.i.;
 - c. al fine di cessare la qualifica di rifiuto, le ceneri dovranno rispettare i requisiti della norma UNI EN 450-1 e 450-2; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;

Recupero di rifiuti per produzione di terreno [art. 5.3 i)]

- 8.11. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di terreno, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*);

- b. per la produzione dell'EoW potranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti (di cui ai CER indicati nell'Allegato A allo specifico paragrafo) che non provengono da siti di bonifica o M.I.S.E.;
- c. i rifiuti in ingresso dovranno essere adeguatamente caratterizzati, mediante test di cessione e verifica dei limiti di cui alla Tab. 1, col A dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006; qualora il rifiuto non rispetti i limiti previsti all'All. 3 del DM 05.02.1998 (parametro COD escluso) o i limiti di cui alla colonna A della Tab 1 dell'All. 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs.152/2006, questo dovrà essere sottoposto, per singole partite (senza accorpamento), a pretrattamento specifico (lavaggio, essiccazione/desorbimento termico, vagliatura, disidratazione meccanica senza aggiunta di additivi), al fine di ottenere tali caratteristiche; il responsabile Tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare, in forma documentata, che detto trattamento sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;
- d. al fine di cessare la qualifica di rifiuto, il terreno dovrà rispettare i limiti della colonna A dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, e i limiti di cui all'All. 3 del DM 05.02.1998 (parametro COD escluso) sull'eluato; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;
- e. è fatto divieto di trattare rifiuti al fine di ottenere terreni per uso agricolo;

Recupero di rifiuti per produzione di metalli ferrosi e non ferrosi [art. 5.4]

- 8.12. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di metalli, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:
- a. per la produzione dell'EoW dovranno essere rispettate le condizioni previste nei Regolamenti comunitari pertinenti (Reg. 333/2011 e Reg.715/2013);
 - b. la produzione di EoW a partire da rifiuti non previsti dai regolamenti comunitari dovrà svolgersi nel rispetto delle pertinenti prescrizioni tecniche impartite nei punti dell'All.1 Suball. 1 del D.M. 05.02.1998;

Recupero di rifiuti per produzione di biomasse per uso energetico [art. 5.5 a)]

- 8.13. per il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di biomasse per uso energetico, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, sono da rispettare le seguenti prescrizioni:
- a. per la produzione dell'EoW dovranno essere utilizzati rifiuti che rispettano le condizioni previste all'Allegato X della Parte V del d.lgs. 152/2006, parte II, Sezione 4 “*caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo*” in termini di tipologia e provenienza;
 - b. le biomasse dovranno essere conformi alle norme UNI EN ISO 17225;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante desorbimento termico ed essiccazione [art. 5.12 a)]

- 8.14. l'omologa e le ulteriori verifiche sui rifiuti singolarmente conferiti e destinati al trattamento termico dovranno individuare i contaminanti da abbattere mediante tale trattamento e le condizioni operative; sulla base di tali informazioni, il Responsabile Tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare, in forma documentata, che detto trattamento sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili;

- 8.15. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili di cui alle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, cap. E 2.1.6; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste Treatment* del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*), fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
- 8.16. i rifiuti destinati a differenti obiettivi di trattamento (desorbimento di SOV o semplice essiccazione) devono essere trattati distintamente;
- 8.17. non possono essere trattati rifiuti contenenti sostanze organiche alogenate superiori ai limiti previsti dalla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006;
- 8.18. non possono essere trattati congiuntamente rifiuti pericolosi e non pericolosi; in deroga a tale divieto, fermo restando quanto previsto al punto 8.15, il Responsabile Tecnico può valutare, caso per caso e in forma documentata, la possibilità di un trattamento congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi qualora sia garantito il completo trattamento fino al raggiungimento della non pericolosità dell'intera massa; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 8.19. il rifiuto in uscita dovrà essere caratterizzato, anche analiticamente, e al fine del conferimento al successivo impianto di smaltimento; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;
- 8.20. l'utilizzo del desorbitore termico ai fini dello smaltimento deve avvenire sempre in modo distinto rispetto all'utilizzo ai fini del recupero;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Stabilizzazione [art. 5.12 b)]

- 8.21. il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle MTD, di cui al D.M. del 29.01.2007 (pubblicato in data 07.06.2007 nel S.o. alla G.U. Serie Generale - n. 130), per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al capitolo E2;
- 8.22. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, cap. E 2.1.4, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
- 8.23. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 8.1, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Responsabile Tecnico, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
- 8.24. fermo restando quanto espresso al punto 8.22, il responsabile tecnico accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 8.25. la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

- 8.26. è consentito il trattamento di stabilizzazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente qualora i rifiuti non pericolosi, che rispettano già all'ingresso i criteri di accettabilità in discarica, siano utilizzati in sostituzione di additivi (intesi come reagenti, leganti, modificatori, etc.); tali casi dovranno essere adeguatamente motivati, con documentazione tecnica e analitica;
- 8.27. il processo deve avvenire sotto la supervisione del Responsabile Tecnico, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 8.28. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti;
- 8.29. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);
- 8.30. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il CER 190304*;
- 8.31. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Immobilizzazione/Solidificazione [art. 5.12 c)]

- 8.32. il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle MTD, di cui al D.M. del 29.01.2007 (pubblicato in data 07.06.2007 nel S.o. alla G.U. Serie Generale - n. 130), per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al capitolo E2;
- 8.33. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, cap. E 2.1.4, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
- 8.34. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" di cui al punto 8.1 corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità in discarica, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Responsabile Tecnico, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
- 8.35. fermo restando quanto espresso al punto 8.33, il Responsabile Tecnico accerta, con adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; il tutto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

- 8.36. non è consentito il trattamento di immobilizzazione o solidificazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi fatto salvo l'utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;
- 8.37. il processo deve avvenire sotto la supervisione del Responsabile Tecnico, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 8.38. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti;
- 8.39. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;
- 8.40. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:
- a) per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice CER 190307;
 - b) per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice CER 190306*;
- 8.41. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;
- 8.42. ai fini dell'attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durezza;

Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione / solidificazione [art. 5.12 b) e c)]

- 8.43. il responsabile tecnico può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);
- 8.44. il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:
- a) su rifiuti pericolosi, anche con differenti CER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304*;
 - b) su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice CER del rifiuto in uscita è 190305;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante lavaggio [art. 5.12 d)]

- 8.45. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili di cui alle BAT specifiche, relative al *trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi*; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al *Waste*

Treatment del 2006 (cap. 2.1 *Common techniques applied in the sector*), fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;

- 8.46. l'omologa e le ulteriori verifiche sui rifiuti singolarmente conferiti e destinati al lavaggio dovranno individuare i contaminanti da abbattere mediante tale trattamento e le condizioni operative; sulla base di tali informazioni, il Responsabile Tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, in modo da assicurare, in forma documentata, che detto trattamento sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili;
- 8.47. non possono essere trattati congiuntamente rifiuti pericolosi e non pericolosi; in deroga a tale divieto, fermo restando quanto espresso al punto 8.45, il Responsabile Tecnico può valutare, caso per caso e in forma documentata, la possibilità di un trattamento congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi qualora sia garantito il completo trattamento fino al raggiungimento della non pericolosità dell'intera massa, in assenza di mera diluizione;
- 8.48. il rifiuto in uscita dovrà essere caratterizzato, anche analiticamente, e al fine del conferimento al successivo impianto di discarica; il volume massimo del lotto da caratterizzare è 3.000 m³;
- 8.49. l'utilizzo della sezione di lavaggio di disidratazione ai fini dello smaltimento deve avvenire sempre in modo distinto rispetto all'utilizzo ai fini del recupero;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante disidratazione [art. 5.12 d)]

- 8.50. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili di cui alle BAT specifiche, relative al trattamento *chimico-fisico dei rifiuti solidi*, cap. E2.1.5;
- 8.51. il trattamento deve essere effettuato per singole partite (senza accorpamento); il Responsabile Tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento partite diverse di rifiuti, congiuntamente, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
- 8.52. l'utilizzo della sezione di disidratazione ai fini dello smaltimento deve avvenire sempre in modo distinto rispetto all'utilizzo ai fini del recupero;

Attività connessa di cogenerazione biomasse

- 8.53. l'impianto di cogenerazione biomasse autorizzato con DGRV n. 370 del 23.02.2010 deve essere gestito nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

Emissioni in atmosfera

- 9 di autorizzare la Ditta alle emissioni in atmosfera, sia convogliate sia diffuse, con le seguenti modalità:
 - 9.1. per i gli sfiati denominati dal n. 1 al n.13 e dal n. 20 al n. 24: le emissioni sono autorizzate e non sono soggette a limiti, a condizione che i silos siano presidiati da sistemi di filtrazione a secco delle polveri, mantenuti in condizioni di efficienza e sottoposti ad operazioni di manutenzione con frequenza almeno semestrale; il controllo delle emissioni di polveri deve avvenire con frequenza almeno biennale a rotazione; le manutenzioni e gli autocontrolli devono essere annotati in appositi registri;
 - 9.2. per i camini denominati n. 14, n. 16, n. 17 e n. 18: le emissioni dei camini sono autorizzate e dovranno rispettare i limiti di emissione della seguente tabella:

Denominazione camino (n.)	Provenienza	Caratteristiche	Inquinante	Limiti (mg/Nm ³)
14 (ex EM-A14)	ZONA B- AV riduzione volumetrica e vagliatura di materiali in cartongesso o simili (vagliatura primaria)	Portata: 18.000 m ³ /h t. amb Controllo in continuo di: <i>pressione differenziale,</i> <i>temperatura,</i> <i>polveri</i> Segnalatore di malfunzionamento	Polveri	20
16 (*) (ex EM-C1)	combustore rigenerativo bruciatore primario diretto + combustore rigenerativo	Portata: 22.000 m ³ /h 180 -230 °C (fumi) Controllo in continuo di: <i>pressione differenziale,</i> <i>temperatura,</i> <i>polveri</i> <i>SO₂</i> <i>NO_x</i> <i>COT</i> <i>HCl</i> <i>HF</i> Segnalatore di malfunzionamento	Polveri	20
			SO ₂	200
			NO _x	350
			COT	20
			HCl	50
			HF	2
			PCDD/PCDF	0,01 (campionamento 6 h)
			PCB	0,5
			IPA	0,1
			Hg	0,1
As + Cd + Pb + V + Mn + Cr + Ni	0,5			
17 (**) (ex EM-C2)	bruciatore secondario indiretto	Pot. termica 3,05 MW	Polveri	100
			SO ₂	–
			NO _x	Obbligo gasolio o gas naturale 350
18 (ex EM-C3)	box di scarico dei materiali scaricati dal trattamento di desorbimento termico presso la zona C-ES e locali di lavorazione della zona C-I	Portata: 60.000 m ³ /h, cont., t. amb. Controllo in continuo di: <i>pressione differenziale,</i> <i>temperatura,</i> <i>polveri</i> Segnalatore di malfunzionamento	Polveri	10

(*) Camino n. 16. Riferimento gas secco e 17% O₂. Come da normativa

(**) Camino n. 17. Riferimento gas secco e 3% O₂. Come da normativa

- 9.3. il controllo discontinuo delle emissioni dei camini n. 14, 17 e 18, di cui alla precedente tabella, avverrà con frequenza annuale; i risultati delle analisi dei controlli devono essere registrati e conservati per almeno cinque anni;
- 9.4. la frequenza di controllo in discontinuo delle emissioni del camino n. 16, di cui alla precedente tabella, è fissata in 1 controllo ogni 2000 ore di normale funzionamento del desorbitore;
- 9.5. l'eventuale dosaggio di PAC (carbone attivo in polvere) per la depurazione fumi al camino n. 16 non potrà essere inferiore al valore verificato durante il collaudo funzionale; il PAC impiegato dovrà essere lo stesso tipo verificato in caso di collaudo;
- 9.6. per consentire la termodistruzione delle SOV presenti, la temperatura in camera di combustione del combustore rigenerativo deve essere mantenuta ad una temperatura uguale o superiore ai 700 °C;
- 9.7. nel bruciatore primario è consentito l'utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) o altro con minore contenuto di zolfo; nel bruciatore secondario della linea di desorbimento e ausiliario del combustore rigenerativo è consentito esclusivamente l'utilizzo di gasolio o gas naturale;
- 9.8. per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di cogenerazione a biomasse devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla DGRV n. 370/2010; i valori limite di emissione (valori medi giornalieri) per gli inquinanti emessi in atmosfera (camino n. 19, ex EM- F1) sono:

Parametro	VLE
CO	< 100 mg/Nm ³ (11% O ₂)
NO _x (come NO ₂)	< 250 mg/Nm ³ (11% O ₂)
COT	< 10 mg/Nm ³ (11% O ₂)
Polveri totali	< 10 mg/Nm ³ (11% O ₂)
SO ₂	< 50 mg/Nm ³ (11% O ₂)

- 9.9. i camini devono essere mantenuti conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi), nonché riguardo le strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., come previsto dal d.lgs. n. 152/06;

Emissioni in acqua

10 di autorizzare la Ditta alle seguenti emissioni:

- 10.1. allo scarico, denominato SC-A1, delle acque reflue di processo prodotte presso la zona A-L di selezione ad umido di frazioni granulometriche e di trattamento della torbida nella rete di pubblica fognatura di via Mestrina gestita dal Gruppo Veritas S.p.A., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- lo scarico dovrà essere sempre conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3, colonna scarico in pubblica fognatura, dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006; per i parametri elencati alla Sezione 3 del DM 30.07.1999, lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dal medesimo DM;
 - in riferimento ai limiti di cui al punto precedente, è ammessa la deroga, nei limiti massimi e per i parametri di seguito indicati, fino al 31.12.2018:

<i>Parametro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore limite</i>
pH	/	6-12
COD	mg/L	1000
Solidi sospesi totali	mg/L	500
Alluminio	mg/L	10
Rame	mg/L	2
Zinco	mg/L	2
Solfati	mg/L	1500
Cloruri	mg/L	5000
Azoto ammoniacale	mg/L	80

- il gestore della rete potrà eseguire ispezioni e verifiche nella condotta e negli appositi pozzetti d'ispezione nell'installazione senza preavviso; ostacoli ed opposizioni poste dalla Ditta comportano la revoca immediata dell'autorizzazione allo scarico;
 - la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento di Fognatura dell'AATO Laguna di Venezia in corso di validità;
- 10.2. allo scarico, denominato SC-1, delle acque meteoriche di prima pioggia della zona Nord/Est, previo trattamento, nella condotta pubblica di lottizzazione delle acque bianche, recapitante successivamente nel fossato di scolo longitudinale alla Strada Provinciale n.35 "Salzanese" e da qui nel corpo idrico superficiale Rio Storto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- lo scarico dovrà essere sempre conforme ai limiti previsti dal DM 30.07.1999, Sezioni 1, 2 e 3 della Tabella A;
 - i monitoraggi, con frequenza almeno semestrale, sono quelli previsti da PMC;
- 10.3. allo scarico, denominato SC-2, delle acque meteoriche di prima pioggia della zona Sud, nel fossato di scolo longitudinale alla Strada Provinciale n.35 "Salzanese" e da qui nel corpo idrico superficiale Rio Storto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- lo scarico dovrà essere sempre conforme ai limiti previsti dal DM 30.07.1999, Sezioni 1, 2 e 3 della Tabella A;
 - i monitoraggi, con frequenza almeno semestrale, sono quelli previsti da PMC;

- 10.4. allo scarico, denominato SC-4, delle acque meteoriche di prima pioggia della zona L, previo trattamento ed eventuale accumulo nei bacini dedicati, nella condotta pubblica di lottizzazione delle acque bianche, recapitante successivamente nel fossato di scolo longitudinale alla Strada Provinciale n.35 "Salzanese" e da qui nel corpo idrico superficiale Rio Storto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico dovrà essere sempre conforme ai limiti previsti dal DM 30.07.1999, Sezioni 1, 2 e 3 della Tabella A;
 - b) i monitoraggi, con frequenza almeno semestrale, sono quelli previsti da PMC;
- 10.5. allo scarico, denominato SC-3, delle acque meteoriche di prima pioggia della zona M, previo trattamento, nel Fiume Draganziolo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico dovrà essere sempre conforme ai limiti previsti dal DM 30.07.1999, Sezioni 1, 2 e 3 della Tabella A;
 - b) i monitoraggi, con frequenza almeno semestrale, sono quelli previsti da PMC;
- 10.6. agli scarichi di acque assimilabili alle acque reflue domestiche nella rete di pubblica fognatura di via Mestrina, gestita dal Gruppo Veritas S.p.A.:
- (1) Scarico SC-A2: di acque reflue derivanti dagli usi igienico-sanitari a servizio di uffici e spogliatoi per gli addetti presso la zona A (il punto di consegna in rete di pubblica è situato all'angolo Nord/Est dell'area dello stabilimento);
 - (2) Scarico SC-B1: acque reflue civili prodotte dai servizi igienici di servizio presso la zona B (il punto di consegna in rete di pubblica fognatura all'esterno del corpo fabbricato principale nei pressi dell'area B-CER);
 - (3) Scarico SC-M1: di acque reflue civili prodotte da usi igienico-sanitari servizio della zona M 9 (punto di consegna in rete di pubblica fognatura all'angolo Nord/Ovest della zona M)
- 11 di prescrivere, inoltre alla Ditta:
- 11.1. le acque meteoriche di seconda pioggia, scaricate attraverso gli scarichi SC-1, SC-2, SC-3, SC-bianche, dovranno essere caratterizzate semestralmente;
 - 11.2. potranno essere riutilizzate nel ciclo di trattamento dell'installazione le acque di spurgo periodico della torre evaporativa, a servizio dell'impianto di cogenerazione (zona F) e le acque meteoriche raccolte dal pluviale a servizio di parte della copertura della zona A;
 - 11.3. le acque non scaricate o riutilizzate dovranno essere gestite come rifiuti;

Ulteriori prescrizioni

- 12 di autorizzare la Ditta alla gestione dell'installazione in conformità alla seguenti ulteriori prescrizioni:
- 12.1. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto degli articoli 177 e 178 del d.lgs. 152/2006;
 - 12.2. dovranno sempre essere mantenute distinte le "filiera" di recupero da quelle di smaltimento;
 - 12.3. dovranno sempre essere mantenute separate le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti da quelle destinate allo stoccaggio delle sostanze e/o prodotti ottenuti a seguito delle operazioni di recupero (EoW);
 - 12.4. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non potrà superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non potrà superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
 - 12.5. nei locali dell'area M lo stoccaggio di rifiuti non dovrà superare l'altezza massima di m. 2,50;
 - 12.6. al fine di minimizzare il risollevarimento di polveri dovuto al transito degli automezzi, la viabilità interna, ove se ne ravveda la necessità, dovrà essere mantenuta adeguatamente umidificata;

- 12.7. restano fermi, per le operazioni di recupero con cessazione di qualifica di rifiuto, gli obblighi in materia di *Reach* e marchiatura CE;
- 12.8. entro 120 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare a Regione, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, e Comune di Noale, una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo e del Piano di Gestione Operativa sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento, che sarà oggetto di valutazione di ARPAV e Città Metropolitana di Venezia di successiva presa d'atto da parte della Regione; ogni variazione del PMC, che dovrà essere concordata con ARPAV, dovrà essere comunicata alla Regione Veneto alla Città Metropolitana e al Comune di Noale e sarà soggetta alla presa d'atto della Regione Veneto;
- 12.9. la reportistica del PMC dovrà essere inviata a ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Noale e Regione del Veneto; la Ditta dovrà comunicare ai medesimi Enti ogni variazione del PMC, che dovrà essere concordata con ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, e soggetto alla presa d'atto della Regione del Veneto;
- 12.10. la Ditta deve operare secondo il lay-out impiantistico di cui alle planimetrie allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante; ogni modifica di tali elaborati dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006. e ss.mm. e ii.
- 12.11. dovranno essere concordate con il Comune di Noale le modalità più opportune al fine di diffondere le Relazioni non tecniche ai soggetti interessati, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto; tali relazioni dovranno essere di facile consultazione, disponibili presso l'impianto e il Comune sede dello stesso ed essere aggiornate almeno annualmente;
- 12.12. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana, ARPAV-DAP Venezia, e al Comune di Noale, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006. e s.m.i.;
- 12.13. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Noale (DPCM 14 novembre 1997);
- 12.14. il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. in materia di prevenzione incendi e dell'U.L.S.S. in materia di ambienti di lavoro;
- 12.15. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000;
- 12.16. dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 12.17. resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014;
- 12.18. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, del d.lgs. n.152/2006, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere impartite ai sensi della vigente normativa in tema d'ispezione ambientale, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui almeno uno comprensivo anche delle verifiche analitiche, come indicato nel PMC;
- 13 di allegare al presente provvedimento:
 - Allegato A: elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione;
 - Allegato B: Planimetrie di layout, rete di gestione delle acque e punti di emissione in atmosfera;
- 14 di dare mandato alla Direzione Ambiente di comunicare il presente provvedimento alla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l., al Comune di Noale (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale e al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;

- 15 di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
- 16 di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato al riesame dell'AIA n. 213 del 26.02.2013, di cui alla comunicazione di avvio del 08.10.2015 prot. n. 404219;
- 17 di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. in materia di AIA;
- 18 di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Dott. Alessandro Benassi

FIRMATO